

[Pagina Iniziale](#) > ... > [I Tuoi Diritti](#) > [Vittime Di Reato](#) > [Diritti Delle Vittime Per Paese](#) > 2 - Denuncia di un reato e miei diritti durante le indagini o il processo

2 - Denuncia di un reato e miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

È possibile denunciare un reato presso il pubblico ministero competente, in forma scritta, orale o con altre modalità.

Chiunque sporga denuncia oralmente è informato delle conseguenze della falsa dichiarazione. Le denunce in forma orale vengono trascritte e quelle sporte per telefono o ricorrendo ad altri mezzi di telecomunicazione, se possibile, registrate elettronicamente e trascritte in un verbale formale.

Alle vittime è consegnata una notifica scritta del ricevimento della denuncia, in cui sono contenute le informazioni di base sul reato. Le vittime che non parlano né capiscono la lingua utilizzata dalle autorità possono denunciare il reato nella propria lingua e saranno assistite da un interprete o un terzo che parli e capisca sia la lingua dell'autorità competente che quella della vittima. Le vittime che non parlano né capiscono la lingua utilizzata dalle autorità possono chiedere di ricevere gratuitamente una traduzione della notifica scritta nella loro lingua.

Se una denuncia di reato è presentata a un organo giurisdizionale, alla polizia o alla procura sbagliata, questa è ricevuta e inoltrata immediatamente alla procura.

Il pubblico ministero iscrive immediatamente la denuncia di reato nel relativo registro, salvo diversa disposizione di legge.

Nel caso in cui il pubblico ministero riceva soltanto notizia di un reato o una segnalazione dalla vittima, egli provvede a redigere una nota formale e registrarla nel relativo registro e procede come previsto dalla legge.

Se la denuncia non contiene informazioni dettagliate sul reato, in altri termini se il pubblico ministero non può identificare il reato denunciato, iscrive il fatto nell'apposito registro e chiede al denunciante di fornire ulteriori informazioni entro 15 giorni.

Se il denunciante ignora la richiesta di ulteriori informazioni, il pubblico ministero redige una nota ufficiale al riguardo. Una volta scaduto il termine per la presentazione di ulteriori informazioni, il pubblico ministero è tenuto a segnalarlo al procuratore capo entro otto giorni. Il procuratore capo può chiedere che la denuncia sia iscritta nel registro delle notizie di reato.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Due mesi dopo avere presentato una denuncia o una segnalazione, la vittima o la parte offesa può inviare al pubblico ministero una domanda di informazioni sui provvedimenti presi in seguito alla denuncia/segnalazione. Il pubblico ministero è tenuto a rispondere entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta, ad eccezione dei casi in cui la risposta possa pregiudicare il procedimento. Qualora decida di non fornire tali informazioni, il pubblico ministero è tenuto a informarne la vittima/parte offesa.

La vittima che partecipa ai procedimenti penali quale parte offesa ha il diritto di essere informata dell'esito del procedimento.

Ho diritto al patrocinio gratuito (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

Oltre ai suddetti diritti, prima dell'interrogatorio, le vittime di reati sessuali e tratta di esseri umani hanno diritto a ricevere una consulenza legale gratuita e può essere assegnato loro un rappresentante. Il costo del consulente/rappresentante è a carico dello Stato.

Le vittime minorenni godono di tutti i suddetti diritti nonché del diritto a un rappresentante pagato dallo Stato.

Le vittime minorenni hanno diritto al patrocinio gratuito primario e secondario. Tale assistenza è erogata gratuitamente alle vittime di reati violenti che chiedono il risarcimento della lesione subita in quanto vittime di reato.

La legge sul patrocinio gratuito prevede un'assistenza giudiziaria di tipo primario e secondario.

Il patrocinio gratuito primario concerne le informazioni legali generali, la consulenza legale, l'invio di documenti agli enti pubblici, alla Corte europea dei diritti umani e alle organizzazioni internazionali conformemente ai trattati internazionali e alle norme di procedura interne, la rappresentanza nei procedimenti dinanzi alle autorità pubbliche e l'assistenza legale nelle procedure di risoluzione stragiudiziale.

Il patrocinio gratuito primario può essere concesso in ogni ambito legale se:

- la persona che ne fa richiesta non ha le conoscenze o le capacità per far valere i propri diritti;
- la persona che ne fa richiesta non ha ricevuto patrocinio gratuito in base ad una legge speciale;
- la domanda presentata non è manifestamente infondata;
- la situazione economica della persona che ne fa richiesta è tale che il pagamento dell'assistenza legale metterebbe a rischio la sua sussistenza o quella dei suoi familiari.

Le persone che intendano accedere al patrocinio gratuito primario devono occuparsi direttamente di contattare chi offre questi servizi.

Il patrocinio gratuito secondario concerne la consulenza legale, l'avvio di un procedimento per la tutela dei diritti dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, la rappresentanza nei procedimenti giudiziari, il patrocinio gratuito nelle controversie amichevoli e l'esenzione dal pagamento delle spese legali e delle spese processuali.

Il patrocinio gratuito secondario può essere concesso se:

1. il procedimento è complesso;
2. l'attore non è in grado di rappresentarsi autonomamente;
3. la situazione economica della persona che ne fa richiesta è tale che il pagamento dell'assistenza legale metterebbe a rischio la sua sussistenza o quella dei suoi familiari;
4. il contenzioso non è infondato;
5. l'attore non ha visto respingere la domanda presentata nei sei mesi precedenti per avere intenzionalmente fornito informazioni poco accurate;
6. la persona che ne fa richiesta non ha ricevuto patrocinio gratuito in base ad una legge speciale.

Il patrocinio gratuito secondario è approvato senza una previa valutazione della situazione economica dell'attore se la persona che ne fa richiesta è:

1. un minore che partecipa a un procedimento in materia di obbligazioni alimentari;
2. la vittima di un reato violento che chiede il risarcimento della lesione, in seguito al reato;
3. il beneficiario di obbligazioni alimentari in base ad una legge speciale in materia di diritti di previdenza sociale; o
4. il beneficiario di un assegno di sussistenza a norma della legge sui diritti dei veterani della guerra di indipendenza croata e dei loro familiari e della legge sulla protezione dei veterani di guerra militari e civili.

Le persone che facciano richiesta di patrocinio gratuito secondario devono trasmettere all'ufficio competente un apposito modulo.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Gli imputati dichiarati colpevoli sono tenuti, in base a una ordinanza del giudice, a sostenere le spese della causa, a meno che non possano chiedere un'esenzione piena o parziale.

Qualora un procedimento penale sia sospeso o il giudice assolva l'imputato o lasci cadere le accuse, la decisione/sentenza del tribunale deve stabilire che le spese del procedimento penale ai sensi dell'articolo 145, comma 2, paragrafi da 1 a 5, della legge pertinente, le spese inevitabili sostenute dall'imputato e l'onorario dell'avvocato difensore sono a carico dello Stato, salvo sia diversamente previsto dalla legge.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Nel caso in cui la denuncia sia respinta, le vittime possono decidere di proseguire individualmente l'azione penale.

Se il pubblico ministero ritiene che non vi siano motivi di perseguire un reato perseguibile d'ufficio o uno degli individui segnalati, deve informarne la vittima entro otto giorni informandola inoltre della possibilità di proseguire individualmente l'azione penale. Deve agire analogamente anche un giudice, se emette una decisione che interrompe il procedimento perché il pubblico ministero ha rifiutato il procedimento in altri casi.

Posso partecipare al processo?

In base alla legge in materia, la parte offesa di un procedimento penale ha il diritto di:

- utilizzare la propria madrelingua, inclusa la lingua dei segni, e chiedere l'ausilio di un interprete qualora non parli o capisca la lingua croata, oppure un interprete di lingua dei segni, qualora la parte sia affetta da sordità o sordocecità;
- intentare un'azione connessa per danni e chiedere che siano emesse ingiunzioni provvisorie;
- ricevere assistenza legale;
- segnalare fatti e presentare elementi di prova;
- essere presente all'udienza istruttoria;
- essere presente al procedimento, partecipare al procedimento istruttorio e fare una dichiarazione conclusiva;
- chiedere accesso al fascicolo del caso, conformemente all'articolo 184, comma 2, della legge in materia;
- essere informata dal pubblico ministero in merito all'azione adottata sulla base della sua denuncia e di presentare una denuncia al procuratore capo;
- ricorrere in appello;
- chiedere il ripristino della situazione precedente;
- essere informata sull'esito del procedimento penale.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte offesa, o parte civile?

Le vittime di reato sono persone fisiche che hanno subito un danno fisico o psicologico, un danno materiale o una grave violazione dei diritti e delle libertà fondamentali quale conseguenza diretta del reato. Sono considerati vittime di reato anche il coniuge, il partner, il compagno, il convivente e i discendenti, o in assenza di questi ultimi, gli ascendenti o i fratelli/le sorelle della persona deceduta quale conseguenza diretta del reato, nonché altre persone legalmente mantenute dal defunto.

Per "parte offesa" si intende una vittima di un reato o una persona giuridica che ha subito un danno a causa del reato e che partecipa a procedimenti penali in qualità di parte offesa.

Il ruolo di una parte o di un partecipante al procedimento non dipende dalla volontà di una persona, ma dal ruolo che svolge rispetto alla questione penale. Tutti possono partecipare al procedimento in uno di questi ruoli, a seconda delle circostanze previste dalle normative. La scelta riguarda i diritti che intendono esercitare in quanto parte offesa o vittima di reato.

Quali sono i miei diritti e doveri in questo ruolo?

La vittima ha diritto a:

- accedere a servizi di sostegno alle vittime di reato;
- ottenere assistenza psicologica e in altri ambiti, nonché sostegno da organismi, enti e istituzioni che offrono assistenza alle vittime di reato, conformemente alla legge;
- essere protetta da intimidazioni e ritorsioni;
- essere tutelata nella sua dignità durante la testimonianza;
- essere sentita senza indebito ritardo dopo la presentazione di una denuncia ed essere interrogato esclusivamente nella misura del necessario ai fini del procedimento penale;
- essere accompagnata da una persona di fiducia nelle azioni cui partecipa;
- sottoporsi a procedure mediche minime, solo se assolutamente necessarie ai fini del procedimento penale;
- proporre un'istanza per perseguire o intentare un'azione ai sensi del codice penale, partecipare a procedimenti penali come parte offesa, essere informata del rigetto di una denuncia (articolo 206, comma 3 della legge) e della decisione del pubblico ministero di non prendere alcun provvedimento nonché a perseguire individualmente il procedimento giudiziario senza il pubblico ministero;
- ricevere informazioni dal pubblico ministero in merito ai provvedimenti presi in seguito alla denuncia (articolo 206 bis della legge pertinente) e sporgere denuncia dinanzi al procuratore capo (articolo 206 ter della legge pertinente);
- chiedere e ricevere, senza indebiti ritardi, informazioni riguardo alla liberazione dell'autore del reato dalla pena detentiva o dalla custodia cautelare, all'evasione o alla scarcerazione dell'autore del reato e alle misure adottate per garantire la protezione della vittima;
- chiedere e ricevere informazioni sulle eventuali decisioni definitive di archiviazione del procedimento penale;
- altri diritti previsti dalla legge.

La vittima di un reato che è parte offesa in un procedimento penale ha il diritto di:

- utilizzare la propria madrelingua, inclusa la lingua dei segni, e chiedere l'ausilio di un interprete qualora non parli o capisca la lingua croata, oppure un interprete di lingua dei segni, qualora la parte sia affetta da sordità o sordocecità;
- intentare un'azione per danni e chiedere che siano emesse ingiunzioni provvisorie;
- ricevere assistenza legale;
- segnalare fatti e presentare elementi di prova;
- essere presente all'udienza istruttoria;
- essere presente al procedimento, partecipare al procedimento istruttorio e fare una dichiarazione conclusiva;
- chiedere l'accesso al fascicolo del caso in conformità alla legge;
- essere informata dal pubblico ministero in merito all'azione adottata sulla base della sua denuncia e di presentare una denuncia al procuratore capo;
- ricorrere in appello;
- chiedere il ripristino della situazione precedente;
- essere informata sull'esito del procedimento penale.

Oltre ai diritti delle vittime ai sensi di suddetta legge, le vittime minorenni godono dei seguenti diritti:

1. rappresentante fornito gratuitamente,
2. protezione dei dati personali,
3. esclusione del pubblico (articolo 44, paragrafo 1, della legge in materia di procedura penale).

Oltre ai diritti delle vittime di cui all'articolo 43 della legge di cui sopra, le vittime di crimini sessuali e di tratta di esseri umani godono dei seguenti diritti:

1. consulenza gratuita prima dell'interrogatorio,
2. un rappresentante gratuito,
3. interrogatorio della polizia o del pubblico ministero svolto da una persona dello stesso sesso e, se possibile, dalla stessa persona se l'interrogatorio si ripete,
4. non rispondere a domande che esulano dal crimine ma che riguardano la vita privata della vittima,

5. chiedere che l'interrogatorio si svolga con mezzi audiovisivi (articolo 292, paragrafo 4, della legge di cui sopra),
6. protezione dei dati personali,
7. esclusione del pubblico dal procedimento (articolo 44, paragrafo 4, della legge in materia di procedura penale).

Durante la fase istruttoria, le vittime di reato costituite parti civili o parti offese possono attirare l'attenzione su tutti i fatti e presentare prove che siano essenziali per accertare il reato, individuare gli autori e presentare le domande nell'ambito della relativa azione di risarcimento danni.

Sia prima che in qualsiasi momento del procedimento penale, la procura e l'organo giurisdizionale devono considerare la possibilità che l'imputato risarcisca la parte offesa per eventuali perdite causate dal reato. Devono inoltre informare la parte offesa di determinati diritti previsti dalla legge (ad esempio il diritto della persona offesa di esprimersi nella propria madrelingua, il diritto di presentare un'azione legale di risarcimento dei danni, ecc.).

Le persone che potrebbero avere informazioni sul reato, l'autore del reato o altre circostanze pertinenti possono essere citate a comparire quali testimoni.

Le parti offese, le parti offese che agiscono in qualità di ricorrenti e le parti civili possono essere interrogate come testimoni.

La parte civile gode degli stessi diritti del pubblico ministero, ad eccezione dei diritti di cui solo un'autorità statale può godere.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

In base alla legge in materia, la parte offesa ha il diritto di:

1. richiamare l'attenzione sui fatti e presentare le prove;
2. essere presente all'udienza istruttoria;
3. essere presente al procedimento, partecipare al procedimento istruttorio e fare una dichiarazione conclusiva (articolo 51, paragrafo 1 della legge in materia di procedura penale).

Una vittima che intenta un'azione penale gode degli stessi diritti del pubblico ministero, ad eccezione dei diritti di cui solo un'autorità statale può godere.

La parte civile gode degli stessi diritti del pubblico ministero, ad eccezione dei diritti di cui solo un'autorità statale può godere. Le parti civili sono soggette alle stesse disposizioni procedurali che si applicano alle parti offese e agli attori.

In udienza il presidente del tribunale invita tutte le parti a esporre le prove che intendono presentare all'udienza principale. Ciascuna parte è invitata a presentare osservazioni sulle prove presentate dall'altra.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante la fase istruttoria, le vittime di reato costituite parti civili o parti offese possono attirare l'attenzione su tutti i fatti e presentare prove che siano essenziali per accertare il reato, individuare gli autori e presentare le domande nell'ambito dell'azione di risarcimento danni.

La vittima di un reato che è parte offesa in un procedimento penale ha il diritto di:

- essere informata dal pubblico ministero in merito all'azione adottata sulla base della sua denuncia e di presentare una denuncia al procuratore capo;
- essere informata del fatto che la denuncia è stata archiviata o che il pubblico ministero ha deciso di non prendere provvedimenti;
- essere informata sull'esito del procedimento penale.

Posso accedere ai fascicoli giudiziari?

La vittima di reato che è parte offesa in un procedimento penale può accedere ai fascicoli del caso.

■ Ultimo aggiornamento: 02/07/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.